



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 539 del 2 marzo 2010

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi in c/investimento a favore delle Comunità Montane per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6, c. 1 lett. d).

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue:

- A) L'articolo 6, comma 1 lett. d), della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, autorizza la Giunta Regionale a concedere contributi a favore delle Comunità Montane, al fine di sostenere le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, per un periodo non inferiore a cinque anni.
- B) La Giunta Regionale, alla quale è demandata l'approvazione dei criteri e delle modalità per la assegnazione ed erogazione dei contributi, individua i soggetti destinatari e le spese ammissibili a contributo, i criteri di priorità, i termini e le modalità di presentazione delle domande.
- C) Per l'anno 2010 si ritiene necessario, pertanto, stabilire i criteri e le modalità operative per la assegnazione dei predetti contributi atteso che per l'esercizio in corso, il capitolo di spesa n. 100154 del Bilancio di Previsione 2010 prevede uno stanziamento per Euro 700.000,00 fissando le seguenti regole:

1. Soggetti destinatari del contributo

Sono destinatarie del contributo regionale:

- a) le Comunità Montane che dal 01.01.2010 siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse di svolgere in forma associata, per una durata non inferiore a cinque anni, funzioni e servizi comunali individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, o attribuiti ai Comuni da altre leggi statali o regionali. Nel termine del 30.06.2010 le Comunità Montane dovranno assumere l'atto di accettazione della delega affidata secondo la disciplina vigente;
- b) le Comunità Montane che, a decorrere dal 01.01.2010, deliberino l'effettuazione di spese di investimento per il miglioramento e lo sviluppo di funzioni e servizi nell'ambito delle gestioni associate di cui al precedente punto a) già in essere, con proroga della gestione associata in atto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Non sono ammesse a contributo le Comunità Montane che per la stessa tipologia di spesa all'interno della medesima funzione o servizio, siano state destinatarie di contributi o incentivi regionali o statali negli ultimi cinque esercizi finanziari, direttamente o tramite i Comuni appartenenti alle stesse.

Si considerano nuove deleghe quelle istituite ex novo, nonché quelle derivanti dalla ricostituzione di preesistenti convenzioni quando siano incrementati il numero di comuni aderenti alla forma associativa oppure il numero delle funzioni/servizi gestite in forma associata.

Nel caso di revoca della delega associativa, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione da parte della Comunità Montana quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante dell'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti del Comune interessato. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Non saranno ammesse a contributo deleghe da parte di enti locali diversi dai Comuni.

2. Destinazione del contributo

Il contributo è destinato a finanziare le spese d'investimento occorrenti per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi conferiti dai Comuni alle Comunità Montane di appartenenza.

Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri relativi a:

- spese di funzionamento e gestione;
- studi di fattibilità;
- spese di progettazione e di pianificazione generale (ad esempio: spese per la redazione dei piani intercomunali di protezione civile, turistici e urbanistici, ecc.);
- spese per l'organizzazione dei servizi e funzioni di competenza esclusiva dello Stato (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica);
- spese per i servizi a tariffa: raccolta e smaltimento rifiuti, per il servizio idrico integrato, per le strutture residenziali e di ricovero per anziani.

Nelle spese non sono altresì ammissibili costi relativi al valore dei beni conferiti o concessi in uso dai Comuni partecipanti alla forma associativa costituita dalla Comunità Montana.

3. Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell'80% delle spese di investimento preventivate e ammesse per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi conferiti dai Comuni alle Comunità Montane di appartenenza e non potrà superare la misura massima di 100.000,00 Euro per funzione delegata alla stessa, con l'ulteriore limite di 40.000,00 Euro per Comune.

4. Criteri di priorità

Saranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità le domande delle Comunità Montane che:

- a) prevedano il conferimento alla Comunità Montana di nuove funzioni o servizi comunali tra quelli individuati dall'articolo 2 del DPR n. 194/1996 o attribuiti ai Comuni da altre leggi statali o regionali con priorità tra queste per le domande nelle quali la delega sia conferita da Comuni

che in numero pari o maggiore alla metà dei partecipanti, presentino ciascuno una popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

- b) le ulteriori risorse saranno destinate a soddisfare le domande delle Comunità Montane relative a spese per il miglioramento e lo sviluppo delle funzioni e dei servizi già ad esse conferite;

5. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Presidente della Comunità Montana, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine improrogabile del 30.06.2010, a pena di inammissibilità.

Ad esse dovranno essere allegati:

- a) per il conferimento di nuove funzioni e/o servizi alla Comunità Montana;
1. deliberazioni consiliari dei Comuni di delega alla Comunità Montana, per un periodo non inferiore a cinque anni, dell'esercizio in forma associata della funzione o del servizio, con indicazione delle relative modalità organizzative;
 2. deliberazioni del competente organo della Comunità Montana di accettazione della delega affidata;
 3. copia autentica della convenzione sottoscritta tra i Comuni e la Comunità Montana per l'esercizio associato della funzione e/o servizio dalla quale risultino con chiarezza le modalità organizzative e la regolazione dei rapporti finanziari, in particolare la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo;
 4. deliberazioni del competente organo della Comunità Montana, come indicato nei rispettivi statuti, di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese di investimento preventivate, analiticamente descritte, occorrenti per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni o servizi conferiti alla Comunità Montana, con indicazione della quota di spesa a carico di ciascun Comune e delle prevista copertura finanziaria;
 5. attestazione a firma del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario di ciascun Comune associato che il Comune negli ultimi cinque esercizi finanziari, per lo stesso titolo, non ha ottenuto o richiesto altri contributi o incentivi regionali;
 6. attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario della Comunità Montana che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio;
 7. relazione esplicativa sulle funzioni e/o servizi da attivare, sui tempi e sulle modalità di attivazione dell'esercizio associato e sui risultati attesi.
- b) per spese di investimento volte alla riorganizzazione e all'ampliamento delle strutture e dei servizi per l'esercizio di servizi e funzioni già conferiti alla Comunità Montana;
1. deliberazioni consiliari dei Comuni, assunte dal 01.01.2010, di approvazione dei nuovi investimenti e della proroga della convenzione in essere per almeno cinque anni;
 2. copia della convenzione prorogata, sottoscritta tra i Comuni e la Comunità Montana per l'esercizio associato della funzione/o servizio;
 3. deliberazione del competente organo della Comunità Montana, assunta dal 01.01.2010, che approva il piano economico-finanziario relativo alle spese di investimento preventivate, analiticamente descritte, per l'ampliamento delle strutture e dei servizi per l'esercizio di funzioni e servizi già conferiti dai Comuni con indicazione della quota di spesa a carico di ogni singolo Comune associato e della prevista copertura finanziaria;
 4. attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario della Comunità Montana che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio;

3. relazione esplicativa sulla tipologia degli investimenti da effettuare, sulle modalità di realizzazione e sui risultati attesi in termini di sviluppo dei servizi gestiti in forma associata;
4. prospetto analitico delle spese di investimento volte al potenziamento e allo sviluppo delle funzioni/servizi già in essere da quale risulti che i medesimi acquisti non sono mai stati oggetto di precedente finanziamento per la stessa funzione.

Si ribadisce che tutti gli atti deliberativi suindicati dovranno essere assunti dai competenti organi nel periodo 01.01.2010-30.06.2010. Non saranno inoltre ritenute ammissibili le istanze inoltrate fuori termine (30.06.2010).

Non saranno ritenute ammissibili le spese il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati. In caso di modifica del piano economico finanziario relativamente alla dimensione finanziaria delle spese oggetto di contributo, i beneficiari dovranno trasmettere al dirigente della struttura regionale competente, apposita richiesta motivata in ordine alle ragioni, alla natura delle modifiche da apportare e ai relativi costi.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare tempestivamente alla competente Direzione regionale le eventuali modifiche sui dati istituzionali o relativi ad ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con deliberazione di Giunta Regionale nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati e nei limiti delle disponibilità del bilancio per l'esercizio in corso.

6. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopra descritti, sarà erogato su presentazione entro il 31.12.2011 della seguente documentazione:

1. attestazione a firma del Presidente della Comunità Montana di avvenuta attivazione delle funzioni o dei servizi a seguito di effettivo trasferimento da parte dei Comuni;
2. documentazione di spesa comprovante l'effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione, di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio delle funzioni e/o servizi conferiti alla Comunità Montana e nei casi di miglioramento dei servizi o delle funzioni già conferite, anche una relazione a firma del responsabile del servizio interessato sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento del servizio.

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 1 lett. d) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2;

VISTO l'articolo 28 del D. Lvo. 267/2000;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 194/1996;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali (ex L.R. n. 20/1997) in seduta del 18.02.2010.

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2010 i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, c. 1 lett. d) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, alle Comunità Montane per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni;
- 2) di riservare, successivamente al 30.06.2010, ad altro provvedimento deliberativo l'assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

EM